

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO
GALENICO NONCHE' LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI
CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E DELL'AZIENDA
USL VALLE D'AOSTA - LOTTO/I**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del _____(nel seguito per brevità anche "*S.C.R. - Piemonte
S.p.A.*");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante
_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [*in caso di
RTI*, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede
legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle
Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,
Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____
al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)

	in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso	
	la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la	
	fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico, da destinarsi ai	
	soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante	
	l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi	
	atti di gara;	
	c) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare S.C.R. nella	
	redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il	
	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e	
	fialaggio galenico e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario	
	regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i.;	
	d) S.C.R.-Piemonte S.p.a., con provvedimento n.46 del 19 maggio 2015, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 183 lotti, per la stipula, con	
	referimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	soluzioni infusionali e fialaggio galenico e la prestazione dei servizi	
	connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n.	
	19/2007 e s.m.i. e all’Azienda USL Valle d’Aosta, con la previsione,	
	dell’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;	
		Pagina 2 di 30

	e) Nell'ambito della procedura sopra evidenziata non sono stati aggiudicati	
	n. 84 lotti e pertanto S.C.R. Piemonte si è determinata a bandire una nuova	
	procedura aperta al fine di addivenire alla aggiudicazione degli stessi;	
	f) S.C.R.-Piemonte S.p.a., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla	
	Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 84 lotti,	
	per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione	
	per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico e la	
	prestazione dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3,	
	comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 e s.m.i., con la previsione,	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso	
	g) con provvedimento n.____del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente la fornitura del/i	
	Lotto/i_____ a_____;	
	h) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa,	
	come indicato ai par. 14 e 17 del Disciplinare di gara;	
	i) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto ed assistenza di cui al	
	paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;	
	j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
		Pagina 3 di 30

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e suoi allegati, , Offerta economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione (previsto per ciascun Lotto) di:

- Lotto_: € _____

- Lotto_: € _____

Unitamente alla fornitura del/i Prodotto/i il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. L'/gli importo/i di cui al precedente comma 1 esprime/mono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle

Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione relativo a ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo (*con riferimento a ciascun lotto di riferimento*) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 .

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del/gli importo/i stabilito/i, gli Ordinativi di

Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata dalla sottoscrizione della stessa fino al 25/02/2019 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo di aggiudicazione per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo di aggiudicazione di ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati: (i) il CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la fatturazione (iiiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel

	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 10	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO IN CORSO DI	
	FORNITURA	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e nell'offerta economica e con i campioni verificati ed accettati. Tale	
	verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato	
	Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro	
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;	
		Pagina 7 di 30

	d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in	
	corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle	
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in	
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio	
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di	
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e) qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di	
	sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in	
	commercio dei prodotti provvisti di tale autorizzazione, ritirare	
	immediatamente quanto presente presso le Aziende Sanitarie,	
	provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per	
	l'importo relativo a quanto ritirato;	
	f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi	
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle	
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto	
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art.	
	2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione	
	Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le	
	opportune correzioni;	
	h) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da	
		Pagina 8 di 30

	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che	
	forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso	
	di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e	
	degli uffici degli Enti. L'importo minimo della fornitura oggetto di	
	ciascun ordinativo di fornitura non deve essere inferiore ad € 100,00 (IVA	
	esclusa) ad eccezione del caso in cui vengano ordinati farmaci stupefacenti	
	soggetti al D.P.R. 309/90 e s.m.i. oppure antidoti; il Fornitore si riserva la	
	facoltà di dare esecuzione ad ordinativi di fornitura il cui importo sia	
	inferiore al predetto valore;	
	i) mantenere per tutti i Prodotti e per l'intera durata della Convenzione, le	
	medesime caratteristiche offerte in sede di partecipazione alla gara, salvo	
	quanto previsto al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;	
	j) non modificare per tutta la durata della convenzione il colore specifico	
	individuato ed offerto in sede di partecipazione (anche in caso in cui	
	l'aggiudicatario sia un R.T.I.) per l'etichetta;	
	k) per i prodotti sprovvisti di AIC, inviare ad ogni consegna, per singoli lotti	
	di prodotto consegnato, il certificato di analisi;	
	l) fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente al fine di effettuare	
	verifiche a campione, per singoli lotti di prodotto consegnato. , il	
	certificato di analisi;	
	m) fornire a titolo gratuito, per i prodotti in flaconi di vetro, il 50% dei flaconi	
	di ogni volume corredato da un reggi flacone in plastica morbida;	
	n) <i>(solo per aggiudicatario del lotto 6)</i> fornire, su richiesta al momento	
	dell'ordine (indicativamente in misura pari al 10% del numero dei prodotti	
		Pagina 9 di 30

	richiesti), un set di connessione con perforatore e clamp per il prelievo	
	frazionato in sterilità dell'acqua;	
	o) fornire a titolo gratuito, per i contenitori in materiale plastico per	
	oncologia, quando e nei quantitativi richiesti dall'Amministrazione	
	Contraente e comunque non superiori alle quantità di flaconi/sacche	
	ordinate, un dispositivo di chiusura del port di additivazione, tale da	
	impedire ulteriori aggiunte di farmaco;	
	p) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un	
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
	Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo ,	
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	
	q) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	r) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	s) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
		Pagina 10 di 30

t) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

L'etichettatura ed il confezionamento dei prodotti relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati con le modalità descritte ai paragrafi 4.6 e 5 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 6.2 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinalivi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

In particolare:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. La fatturazione avverrà alla consegna dei Prodotti, allegando copie dei documenti di trasporto, salvo diverso accordo tra le parti.

3. I pagamenti delle fatture avverranno secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo dell'Amministrazione nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

4. Per tutti i lotti, nel caso di contestazione da parte delle Amministrazioni Contraenti per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'Ordinativo, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

5. A far data dal 31 marzo 2015, è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). A partire dai tre mesi successivi a tale data, le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino

all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso: _____, IBAN _____

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi sono: _____

7. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico

	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla	
	scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs.	
	231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).	
	10. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
		Pagina 14 di 30

raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del Capitolato Tecnico.

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, ultimo capoverso.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. la penale di cui al paragrafo 10 penultimo capoverso del capitolato Tecnico.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al	
	precedente art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al	
	Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al	
	precedente art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
		Pagina 16 di 30

	verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto	
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali. L'ammontare residuo, dell'iniziale importo garantito, è	
	svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della	
	fornitura rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
	lettera e) delle premesse.	
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per	
		Pagina 19 di 30

	danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti.	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e	
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO	
	Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza	
	maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte	
	dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire	
	l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo	
	in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.	
	ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
		Pagina 20 di 30

	inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo della Convenzione;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	gara;	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data	
	in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si	
		Pagina 21 di 30

	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
	della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un	
	nuovo fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 15 - SUBAPPALTO	
		Pagina 22 di 30

(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che

	- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;	
	- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R..	
	b) Il/La Sig./Sig.ra....., Collaboratore Scientifico, nominato dal Fornitore, ha il compito di:	
	- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;	
	- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica e tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R.	
	ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di

	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
		Pagina 27 di 30

	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i> aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle <i>Amministrazioni</i> in fase di emissione dell' <i>Ordinativo di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	Pagina 28 di 30	

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle Amministrazione contraenti per legge, e le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o

l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.